

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20-04-2024

OGGETTO: Tariffe della tassa rifiuti puntuale (TARI puntuale). Anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala consigliare, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Locatelli Luigi Alberto	Sindaco	Presente
1	Gritti Annamaria	Vicesindaco	Assente
1	Alfarano Maria Cristina	Assessore	Presente
1	Sertorio Fabrizio	Assessore	Presente
1	Vezzoli Matteo	Assessore	Presente
1	Caroli Umberto Angelo	Consigliere	Presente
1	Giassi Giuseppe	Consigliere	Presente
1	Gallucci Antonio	Consigliere	Presente
1	Sellitri Simona	Consigliere	Presente
1	Longo Nicola	Consigliere	Presente
1	Annunziata Francesco	Consigliere	Assente
1	Nespoli Matteo	Consigliere	Presente
1	Ferrari Mirko	Consigliere	Presente

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa ROSSELLA ORLANDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Luigi Alberto Locatelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);
- il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) convertito in legge, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Premesso che:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 30 aprile 2022 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, secondo i dettami del nuovo metodo tariffario MTR-2, quale presupposto necessario per l'applicazione della tassa dei rifiuti (TARI);
- il Consiglio comunale in data odierna ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 relativo al Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025;

Rammentato che:

- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- il nuovo periodo regolatorio l'ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di
 controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il
 conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei
 termovalorizzatori;
- le finalità fissate dall'ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata 1. 147/2013 nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal d.p.r. 158/1999;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che il comma 651 della citata l. 147/2013 prevede che "651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

Rilevato, inoltre, che il successivo comma 652, prevede che «652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...omissis.»;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:

- a) utenze domestiche;
- b) utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del d.l. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI puntuale per l'anno 2024 sulla base del PEF 2022-2025 approvato con deliberazione n. 21 del 30 aprile 2022 e aggiornato in data odierna per il biennio 2024-2025;

Ricordato, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del regolamento sulla TARI puntuale "4. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa è definito un numero minimo annuale di conferimenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato. Il numero dei conferimenti minimi è determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nel corso dell'anno precedente.";

Osservato che il numero minimo annuale di conferimenti per l'anno 2024 si evincono dall'approvando quadro tariffario;

Rammentato che ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento sulla TARI puntuale "5. Per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall'utente eccedenti tale numero minimo è applicata una parte variabile aggiuntiva a consuntivo.";

Tenuto conto che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato d.p.r. 158/1999;

Richiamata la deliberazione dalla Giunta comunale n. 192 del 28 dicembre 2022 di approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata "la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio comunale nella deliberazione tariffaria";

Ritenuto, per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, di confermare per il 2024 una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50 inserito nel primo documento TARI da emettere al richiedente o all'intestatario del proprio nucleo familiare;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del d.lgs. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al d.lgs. 152/2006;

Dato atto che:

a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della l. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d.lgs. 36/2003;

- b) le tariffe TARI puntuale da applicare per l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;
- c) sull'importo della TARI puntuale deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del d.lgs. 504/1992, nella misura del 5% come previsto dall'articolo 1, comma 666, della più volte citata 1. 147/2013;

Considerato che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

Dato atto che alla TARI puntuale si applicano le componenti perequative disposte dalla deliberazione n. 386/2023/R/RIF;

Ritenuto di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI puntuale, per il versamento della TARI puntuale 2024 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1ª rata acconto, con scadenza 16 giugno 2024;
- 2ª rata saldo, con scadenza 16 dicembre 2024:
- rata unica a saldo, con scadenza 16 giugno 2024 (versamento in un'unica soluzione);

Ritenuto di dover attribuire alla Giunta comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI puntuale con apposita motivata deliberazione;

Dato atto che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe sulla tassa sui rifiuti (TARI puntuale) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato articolo 13, comma 15-ter, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI puntuale acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del d.l. 228/2021 convertito dalla 1. 15/2022, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Con n.8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Ferrari, Longo e Nespoli)

DELIBERA

- 1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. di prendere atto dell'avvenuto aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF pluriennale 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30 aprile 2022, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.
- 3. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI puntuale per l'anno 2024, come risultante dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4. di dare atto che il numero minimo di conferimenti annuali gratuiti si evince dall'approvando quadro tariffario.
- 5. di approvare per l'anno 2024, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI puntuale, come di seguito indicato:
 - 1ª rata acconto, con scadenza 16 giugno 2024;
 - 2ª rata saldo, con scadenza 16 dicembre 2024;
 - rata unica a saldo, con scadenza 16 giugno 2024 (versamento in un'unica soluzione).
- 6. di dare atto che alla TARI puntuale si applicano due componenti perequative, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023, pari a:
 - 0,10 euro/utenza per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;
 - 1,5 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7. di attribuire alla Giunta comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI puntuale nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
- 8. di mantenere per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50 inserito nel primo documento TARI da emettere al richiedente o all'intestatario del proprio nucleo familiare.

9. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del d.lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla TARI puntuale.

10. di delegare il Dirigente dell'area Risorse all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.



COMUNE DI ZANICA

Via Roma, 55 – CAP 24050 C.F. e P.IVA: 00325260164

PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Tariffe della tassa rifiuti puntuale (TARI puntuale). Anno 2024

Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 18-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to dott. PAOLO DOLCI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: Tariffe della tassa rifiuti puntuale (TARI puntuale). Anno 2024

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 18-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott. PAOLO DOLCI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Luigi Alberto Locatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott.ssa ROSSELLA ORLANDO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott.ssa ROSSELLA ORLANDO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"